



Città di Latisana

Provincia di Udine

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Gen. n. 7 del 20/03/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA DI CHIUSURA CON DECORRENZA IMMEDIATA DEI PARCHI, DEI CIMITERI, DELLE AREE DI GIOCO RECINTATE FINO AL 3 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATA la difficoltà nel garantire altrimenti il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle autorità sanitarie competenti;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. 08.03.2020 e 09.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire ed ulteriormente contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti di persone e, comunque, limitare i contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

VISTA l'Ordinanza contenibile ed urgente n° 03/PC del 19 marzo 2020 del Presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19";

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite alla fruizione degli spazi, aree, strutture sia recintate che non insistenti sul suolo pubblico;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. 08.03.2020 e 09.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento ordinario di chiusura dei parchi, delle ville, dei cimiteri, delle aree da gioco sia recintati che non;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la chiusura di tutti i parchi pubblici, e privati ad uso pubblico, dei Cimiteri e di tutte le aree gioco sia recintate che libere;

2. è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da due e più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, cimiteri, ville, o qualsiasi altro tipo di altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;

3. è fatto divieto a tutti i Cittadini, nel momento di uscita con animale d'affezione al fine di espletare le sue esigenze fisiologiche e per il tempo strettamente necessario, di allontanarsi oltre 100 metri dall'abitazione o dal domicilio di dimora o residenza;

4. tutti i Cittadini del Comune di Latisana, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

5. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole;

6. che il presente provvedimento venga sollecitamente comunicato al Comando Compagnia Carabinieri di Latisana, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Latisana ed al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre ogni provvedimento necessario e conseguente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Udine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

F.to Daniele GALIZIO
Sindaco



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
7	20/03/2020	Servizio Segreteria Generale	20/03/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA DI CHIUSURA CON DECORRENZA IMMEDIATA DEI PARCHI, DEI CIMITERI, DELLE AREE DI GIOCO RECINTATE FINO AL 3 APRILE 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/04/2020.

Addì 20/03/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Tania Zamarian

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.